



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 210460 del 11 ottobre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e correzioni – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di qualifica di operatore naturopata e diploma di perito per il turismo

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Associazione chiede se un attestato di qualifica di operatore naturopata, conseguito a seguito di un corso triennale presso la scuola nazionale di naturopatia S.N.N. (Accademia di formazione patrocinata da SINAPE Felsa CISL), nonché un diploma di “Perito per il Turismo”, conseguito presso un istituto statale, possano considerarsi titoli validi ai fini dell’acquisizione del requisito professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012, ai fini della verifica del possesso della qualificazione richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;*
- b) *(...)*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Con riferimento all’attestato di qualifica di operatore naturopata, la scrivente Direzione ritiene che il corso di “Naturopatia” in questione, promosso dalla scuola privata di naturopatia S.N.N. non rientri tra quelli indicati alle lettere a) e c) del citato articolo 71, comma 6.



Non si tratta, infatti, né di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o universitario o di altra scuola professionale previsto dall'ordinamento scolastico vigente, né di un corso abilitante all'avvio e all'esercizio di un'attività commerciale che, in tal senso e con tale specifica finalità, è autorizzato dalla Regione competente per territorio (cfr. l'allegato parere 0004959 del 11-1-2012 relativo al diploma del corso triennale di naturopatia presso istituto Riza di Medicina Psicosomatica).

Con riferimento al diploma di "Perito per il Turismo", conseguito presso un istituto statale si precisa quanto segue.

La circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Qualora il diploma in discorso sia stato conseguito presso un istituto tecnico statale per il turismo, sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D del citato D.P.R. n. 88 è nel settore "Economico", indirizzo "Turismo", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, codesta Associazione fa presente che nel piano di studi erano presenti materie quali "Chimica" ed "Economia aziendale", che ad avviso della scrivente non possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Qualora il diploma sia stato conseguito presso un istituto professionale statale dei servizi commerciali e turistici, sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti professionali, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D del citato decreto n. 87 è nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi commerciali", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, anche sulla base delle materie presenti nel piano di studi, la scrivente Direzione non può ritenere validi i diplomi in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)